

# La nuova azione di classe a tutela di consumatori e utenti

Dopo un lungo tira e molla, sono in vigore da quest'anno le nuove azioni di classe che consumatori e utenti danneggiati dagli illeciti plurioffensivi delle imprese possono intraprendere. Ecco una prima analisi su legittimazione attiva, funzione dell'udienza "filtro" e questioni di retroattività della norma.

**Massimiliano Masnada**

SENIOR ASSOCIATE, DISPUTE RESOLUTION, STUDIO LEGALE LOVELLS

**D**opo una serie di rinvii<sup>[1]</sup>, lo scorso 1° gennaio 2010 è entrato in vigore il nuovo art. 140-*bis* del codice del consumo che ha introdotto e disciplinato, per la prima volta nell'ordinamento italiano, le c.d. azioni di classe di derivazione anglosassone, meglio conosciute con il termine di *class actions*.<sup>[2]</sup>

Oggetto della *class action* italiana sono i crediti risarcitori e restitutori di consumatori e utenti derivanti da ipotesi di illeciti "plurioffensivi" tipizzati dalla legge stessa: «a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di

Per consultare il testo completo dei provvedimenti vedi la banca dati:

@ [www.dps.ilsole24ore.com](http://www.dps.ilsole24ore.com)

una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.; b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali»<sup>[3]</sup>.

(1) La prima versione della class action italiana era contenuta nella legge finanziaria 2008 ed era sostanzialmente diversa da quella attuale intervenuta al termine di un processo di revisione normativa culminato con la legge n. 99/2009. Durante tale processo l'entrata in vigore della class action è stata più volte prorogata fino al D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che ha fissato la data del 1° gennaio 2010. Per un approfondimento, cfr. AA.VV., Guida alla class action, Il Sole 24 Ore, Milano, 2009.

(2) Prima dell'introduzione dell'azione di classe, il nostro ordinamento già prevedeva forme di azione collettiva di tipo inibitorio. Obiettivo dell'azione collettiva inibitoria è l'adozione di un provvedimento giudiziale che vieti a un soggetto di porre in essere o di reiterare una condotta lesiva dell'interesse di una determinata collettività. Nel codice del consumo esistono due disposizioni in tema di azioni collettive inibitorie per la tutela degli interessi dei consumatori. In entrambi i casi la legittimazione ad agire spetta a enti che l'ordinamento identifica come idonei a rappresentare l'interesse collettivo oggetto di tutela. La prima è disciplinata dall'art. 37 e riguarda l'azione collettiva volta a inibire a un professionista o a un'associazione di professionisti l'uso di clausole generali di contratto abusive nei confronti dei consumatori. La seconda è di portata più generale ed è prevista dall'art. 140, che disciplina un'azione collettiva inibitoria che le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco presso il ministero dello Sviluppo economico possono esercitare a fronte di atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori.

(3) Si noti che, rispetto alla prima versione della class action contenuta nella Finanziaria 2008, il riferimento agli illeciti extracontrattuali è stato limitato alla sola responsabilità del produttore.

**NOTA BENE**

La tutela viene accordata a "diritti individuali omogenei" di cui siano singolarmente titolari consumatori e utenti che si presumono danneggiati da uno stesso illecito (o da reiterati illeciti) commessi da un'impresa.

**La tutela di diritti individuali omogenei di consumatori e utenti**

La tutela viene accordata a "diritti individuali omogenei" di cui siano singolarmente titolari consumatori e utenti che si presumono danneggiati da uno stesso illecito (o da reiterati illeciti) commessi da un'impresa.

È questa una prima importante differenza con la prima versione della legge approvata con la Finanziaria 2008; non si parla più di "diritti collettivi" o, come vengono definiti in dottrina, "superindividuali", intesi come l'interesse di più soggetti verso un bene che ha una dimensione non suscettibile di appropriazione e godimento esclusivi (per esempio, ambiente, salute, sicurezza sul lavoro, concorrenza ecc.)<sup>(4)</sup>.

La nuova fisionomia dell'azione di classe (opportunamente con la modifica legislativa la denominazione originaria "azione collettiva risarcitoria" è stata modificata) disegna piuttosto la tutela di una pluralità di diritti individuali a contenuto omogeneo (crediti risarcitori e restitutori) che sorge a seguito di un illecito plurioffensivo commesso dall'impresa nell'ambito delle ipotesi tipizzate dalla legge. Ne sono esempi: il prodotto difettoso fonte di responsabilità del produttore nei confronti dei consumatori danneggiati; la clausola vessatoria inserita in contratti di massa stipulati dai consumatori mediante formulari o moduli predeterminati; le pratiche commerciali ingannevoli o aggressive che - oltre a incidere

sul corretto svolgimento dei rapporti concorrenziali - abbiano determinato un danno per i consumatori.

L'omogeneità dei diritti individuali è quindi determinata dal fatto che i singoli consumatori e utenti si trovino, rispetto all'impresa cui è imputato l'illecito, in posizione "identica" sicché non è necessaria un'indagine individualizzata delle singole situazioni giuridiche coinvolte.

L'omogeneità dei diritti risarcitori e restitutori dipende quindi dall'identità della condotta illecita dell'impresa, delle questioni di diritto da affrontare e dalla medesima posizione risarcitoria e restitutoria in cui si vengono a trovare i consumatori (*rectius*, appartenenti alla classe).

Si è correttamente sostenuto che l'azione di classe crea una nuova figura di "litisconsorzio facoltativo" che dà luogo ad un'aggregazione di "azioni seriali" (le adesioni dei singoli consumatori e utenti) per far valere diritti individuali omogenei<sup>(5)</sup>.

Sostanzialmente, il consumatore si trova di fronte alla scelta se tutelare il proprio diritto attraverso un'azione individuale (che non è preclusa, pur essendo alternativa all'adesione all'azione di classe) ovvero proporre una seriale di classe o, più verosimilmente, aderire all'azione proposta da altri<sup>(6)</sup>. Va da sé che l'adesione all'azione di classe si appalesa come il modo più semplice per i soggetti lesi di far valere i c.d. "danni di massa", ossia quei diritti risarcitori o restitutori di lieve entità che, altrimenti, non sarebbero stati azionati individualmente dovendone sopportare i costi spesso superiori all'ammontare del risarcimento richiesto. Tali azioni

**NOTA BENE**

L'azione di classe crea una nuova figura di "litisconsorzio facoltativo" che dà luogo a un'aggregazione di "azioni seriali".

(4) Per maggiore approfondimento, cfr. R. Caponi, «Azioni collettive: interessi protetti e modelli processuali di tutela», in Riv. dir. proc., 2008, pag. 1205.

(5) Così R. Caponi, «Il nuovo volto della class action», in Foro it., 2009, V, 383, 2.

(6) Si tenga presente, tuttavia, che non sono proponibili ulteriori azioni collettive per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice in sede di dichiarazione di ammissibilità. Le azioni proposte entro questo termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale. Altrimenti, il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

**LA NUOVA AZIONE DI CLASSE****Chi tutela?**

I consumatori e gli utenti

**Cosa tutela?**

Diritti individuali a contenuto omogeneo

**Che cosa riguarda?**

Illeciti plurioffensivi, che colpiscono una pluralità di soggetti, commessi da un'impresa

**Qual è lo scopo?**

Il riconoscimento di crediti risarcitori e restitutori

seriali sono state definite *small claims* proprio a sottolinearne le caratteristiche.

Quanto detto è di sicuro rilievo sotto un duplice profilo:

a) la legittimazione ad agire in giudizio;  
b) la valutazione della disposizione introdotta dall'art. 49, comma 2, legge n. 99/2009, che limita l'applicazione dell'azione di classe ai soli illeciti commessi dopo l'entrata in vigore della legge, ossia dopo il 15 agosto 2009.

Con riferimento al primo profilo, l'affermazione che con l'azione di classe si tutelano i "diritti individuali omogenei" e non gli interessi collettivi ha comportato come necessaria conseguenza il riconoscimento in capo al singolo individuo (*rectius*, componente della classe) della legittimazione a proporre l'azione di classe.

Nella prima versione della *class action* licenziata con la Finanziaria 2008, al contrario, la legittimazione era riconosciuta alle associazioni di categoria ovvero ad appositi comitati sorti per organizzare la proposizione dell'azione collettiva. Ciò in virtù della considerazione che associazioni e comitati sono "enti esponenziali" degli interessi collettivi o diffusi che la prima versione della legge intendeva tutelare.

**NOTA BENE**

La modifica apportata al testo iniziale dalla citata legge n. 99/2009 ha riconosciuto la legittimazione attiva ai singoli componenti della classe.

**A chi spetta la legittimazione attiva?**

La modifica apportata al testo iniziale dalla citata legge n. 99/2009, invece, ha riconosciuto la legittimazione attiva ai singoli componenti della classe, anche mediante le associazioni cui, tuttavia, devono dare espressamente mandato, ovvero tramite i comitati di cui fanno parte. È pur vero che associazioni e comitati svolgeranno presumibilmente un necessario ruolo propulsore e comunque di coordinamento e aggregazione tra le singole iniziative individuali, ma la legittimazione ad agire in giudizio resta formalmente in capo ai singoli.

Ciò segna un'importante differenza con le azioni inibitorie collettive disciplinate dagli artt. 37 e 140 del codice del consumo, dove alle associazioni di categoria viene riconosciuta una legittimazione straordinaria a rappresentare in giudizio la situazione giuridica "superindividuale", vale a dire l'interesse collettivo alla cui difesa è tesa la loro attività.

**Questioni di retroattività dell'azione di classe**

Con riferimento al secondo profilo, ossia alla dichiarata irretroattività dell'azione di classe, proprio la modifica introdotta dal nuovo testo milita a favore di una valutazione critica circa la legittimità costituzionale del citato art. 49, comma 2, legge n. 99/2009.

**NOTA BENE**

Il singolo consumatore ha la possibilità di scegliere se aderire all'azione di classe ovvero, in alternativa, agire con azione individuale.

Invero, da più parti è stato osservato che l'azione di classe ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova norma processuale senza creare, al contrario, nuove situazioni giuridiche soggettive di natura sostanziale.

Si tratta in sostanza di aver introdotto un nuovo modello di azione attraverso il quale far valere diritti individuali omogenei che, tuttavia, possono comunque essere azionati dai singoli consumatori a prescindere dall'entrata in vigore dell'azione di classe. Il singolo consumatore ha cioè la possibilità di scegliere se aderire all'azione di classe ovvero, in alternativa, agire con azione individuale.

Se così è, la norma citata sembra introdurre un'irragionevole eccezione alla regola generale della retroattività delle norme processuali, ossia al principio che consente di agire in giudizio con le nuove norme processuali per la tutela di diritti (individuali omogenei) sorti in un momento anteriore rispetto all'entrata in vigore delle norme medesime.

Nel caso specifico, delimitare la possibilità del singolo individuo di usufruire degli inequivocabili vantaggi in termini di costi ed efficacia derivanti dall'azione di classe alla tutela dei diritti sorti dopo il 15 agosto 2009 sembra da molte parti essere un'illegittima frustrazione del diritto di azione contraria agli artt. 3 e 24 della Costituzione. È presumibile, quindi, che tale norma sarà sottoposta al vaglio della Corte costituzionale nell'ambito delle prime *class action* introdotte con l'entrata in vigore della legge. Un'eventuale pronuncia di incostituzionalità aprirebbe la strada a numerose azioni di massa per la tutela di diritti risarcitori e restitutori sorti prima del 15 agosto 2009 e, ovviamente, non ancora prescritti.

**Il deposito della domanda in tribunale**

Esigenze di brevità non consentono di approfondire come meriterebbero gli ulteriori rilevanti aspetti processuali dell'azione di classe. Sono necessari, tuttavia, brevi accenni all'udienza "filtro" e alla possibile ordinanza di inammissibilità dell'azione nonché, nell'ipotesi inversa, alle principali disposizioni che regolano l'intervento dei consumatori, le modalità di svolgimento del processo e i possibili esiti del giudizio.

Il giudizio si instaura, come nel processo ordinario di cognizione, con notifica e successivo deposito dell'atto di citazione nelle forme e modalità previste dal codice di procedura civile (si noti che la citazione deve essere notificata anche al P.M. presso il tribunale adito).

È stabilito un criterio di concentrazione della competenza a conoscere le azioni di classe in capo ad un numero circoscritto di tribunali che decidono la causa in composizione collegiale. La domanda deve essere proposta infatti innanzi al tribunale del capoluogo della regione dove ha sede l'impresa convenuta, con la previsione di alcuni accorpamenti: per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino; per il Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, il tribunale di Venezia; per le Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, il tribunale di Roma; per la Basilicata e la Calabria, il tribunale di Napoli. Pur non prevedendo la legge l'istituzione di sezioni specializzate (lasciata quindi alla discrezionalità dei singoli tribunali), con la previsione di una competenza funzionale inderogabile nel luogo dove ha sede l'impresa e la successiva concentrazione delle competenze in capo a un numero ristretto di tribunali si vuole evitare il rischio del c.d. *forum shopping*.

**NOTA BENE**

Delimitare la possibilità del singolo individuo di usufruire degli inequivocabili vantaggi in termini di costi ed efficacia derivanti dall'azione di classe alla tutela dei diritti sorti dopo il 15 agosto 2009 sembra da molte parti essere un'illegittima frustrazione del diritto di azione contraria agli artt. 3 e 24 Cost.

**IN PRATICA**

Cosa accade quando l'azione di classe è accolta?

**Accoglimento dell'azione di classe**

a) il tribunale accerta la responsabilità dell'impresa convenuta e pronuncia sentenza di condanna liquidando, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., le somme dovute ai singoli aderenti all'azione di classe.

b) il tribunale si limita ad accertare la responsabilità dell'impresa condannandola al risarcimento dei danni patiti dai singoli aderenti senza tuttavia liquidare a ciascuno di essi la somma dovuta dettando i criteri di calcolo e rinviando a un successivo giudizio la quantificazione di quanto singolarmente dovuto.

La sentenza diventa esecutiva dopo 180 giorni dalla pubblicazione ed è appellabile nelle forme previste dal cod. proc. civ.

**NOTA BENE**

È stabilito un criterio di concentrazione della competenza a conoscere le azioni di classe in capo a un numero circoscritto di tribunali che decidono la causa in composizione collegiale.

**La funzione della prima udienza "filtro"**

Il legislatore, al fine di evitare il proliferare di azioni pretestuose e non fondate, ha previsto, inoltre, un "filtro di ammissibilità" (sul modello statunitense della c.d. *certification*) costituito dalla prima udienza in cui il tribunale valuta preliminarmente l'esistenza di requisiti definiti dallo stesso legislatore:

- la non manifesta infondatezza dell'azione di classe. Ciò presuppone una valutazione sommaria del *fumus* e delle offerte di prova a suffragio dei fatti costituendo la domanda;
- l'assenza di conflitti di interessi. La di-

sposizione sul punto è vaga poiché non definisce gli elementi, soggettivi e oggettivi, cui parametrare il concetto di conflitto di interessi. Ci si riferisce al conflitto tra l'interesse della classe e quello del proponente o di alcuni suoi membri ovvero a quello tra i proponenti l'azione e l'impresa chiamata in giudizio? Inoltre, non è chiaro se l'eventuale conflitto di interessi sopravvenuto (ossia non ancora esistente al momento della prima udienza) possa incidere, durante lo svolgimento del processo, sull'ammissibilità dell'azione. È auspicabile che alcuni dubbi interpretativi non siano lasciati all'interpretazione giurisprudenziale della norma (che potrebbe essere divergente tra i diversi fori) ma che intervenga un chiarimento del legislatore;

- l'identità dei diritti individuali tutelabili attraverso l'azione di classe. Si è già chiarito quale debba essere il campo di indagine del tribunale in relazione al requisito dell'identità dei diritti azionati. La norma, tuttavia, sembra lasciare spazio a

**NOTA BENE**

Il legislatore, per evitare il proliferare di azioni pretestuose e non fondate, ha previsto anche un "filtro di ammissibilità" costituito dalla prima udienza in cui il tribunale valuta preliminarmente l'esistenza di requisiti definiti dal legislatore: la non manifesta infondatezza dell'azione di classe, l'assenza di conflitti di interessi, l'identità dei diritti individuali tutelabili, l'idoneità del proponente di curare adeguatamente l'interesse della classe.

qualche dubbio interpretativo che si auspica verrà anch'esso colmato con le prime pronunce;

- l'apparente idoneità del proponente di curare adeguatamente l'interesse della classe. Si tratta di un'importante barriera contro la proposizione di azioni temerarie intentate col solo fine di danneggiare l'impresa convenuta in termini di pubblicità negativa. Non sono esplicitati i requisiti in base ai quali valutare l'idoneità del proponente ma l'interpretazione prevalente è che il tribunale dovrà tenere presenti la struttura organizzativa del proponente, i requisiti patrimoniali ai fini della proposizione della causa e della possibilità di sostenerne le spese, anche in caso di sconfitta. La *class action* italiana, a differenza di quanto auspicato dal *Green Paper* della Commissione europea del 27 novembre 2008 in materia di azioni collettive, non contiene una previsione sul finanziamento dell'azione di classe. Di conseguenza, dovrà essere il tribunale, in via preliminare, a valutare se il proponente l'azione abbia i requisiti anche finanziari per sostenerla<sup>(7)</sup>. Il tribunale, inoltre, può sospendere il giudizio quando su fatti rilevanti per la decisione è in corso un'istruttoria davanti ad una autorità indipendente (per esempio, antitrust) ovvero innanzi al giudice amministrativo.

**L'esito della prima udienza**

L'esito dell'udienza "filtro" sarà un'ordinanza con cui il tribunale, alternativamente:

- dichiara l'inammissibilità dell'azione di classe per mancanza di uno dei requisiti anzidetti, decidendo sulle spese di giudizio anche ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. (ossia della condanna del proponente per lite temeraria) e ordinando la pubblicità della decisione a spese del proponente (ordinanza reclamabile innanzi alla Corte d'appello nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione); oppure
- ammette l'azione fissando termini e modalità per la più opportuna pubblicità ai fini della tempestiva adesione di tutti gli appartenenti alla classe (copia dell'ordinanza viene anche trasmessa al ministero dello Sviluppo economico, che ne cura altre forme di pubblicità anche tramite Internet). L'ordinanza di ammissione è centrale alla prosecuzione del giudizio. Essa, da un lato, fissa i paletti di confine della classe definendo le caratteristiche dei "diritti individuali", compresa quell'omogeneità di posizioni soggettive in base alla quale i consumatori possono essere inclusi o meno all'interno della classe; dall'altro, fissa un termine perentorio, non superiore a 120 giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità dell'ordinanza di ammissione dell'azione, entro il quale gli atti di adesione dei singoli appartenenti alla classe devono essere depositati in cancelleria.

Il meccanismo di adesione da parte di consu-

**NOTA BENE**

L'esito dell'udienza "filtro" è un'ordinanza con cui il tribunale, alternativamente, dichiara l'inammissibilità dell'azione di classe oppure ammette l'azione fissando termini e modalità per la più opportuna pubblicità ai fini della tempestiva adesione di tutti gli appartenenti alla classe.

(7) Circa il finanziamento dell'azione, possono essere previste forme di autofinanziamento mediante la richiesta agli aderenti di una somma di denaro per finanziare l'azione. Con riferimento all'assistenza legale, poi, si tenga presente che parte delle spese legali possono essere pagate attraverso la previsione di una c.d. success fee essendo stato abolito nell'ordinamento italiano il divieto di patto di quota lite.

**NOTA BENE**

Il meccanismo di adesione da parte di consumatori e utenti è uno dei profili cruciali dell'intera disciplina ed è stato molto dibattuto in dottrina. In Italia, come in altri ordinamenti europei tra cui Francia, Regno Unito, Svezia, Finlandia e Germania, la soluzione adottata è stata il c.d. *opt-in*.

matori e utenti è uno dei profili cruciali dell'intera disciplina ed è stato molto dibattuto in dottrina. In Italia, come in altri ordinamenti europei tra cui Francia, Regno Unito, Svezia, Finlandia e Germania, la soluzione adottata è stata il c.d. *opt-in*, vale a dire l'espressa adesione del consumatore all'azione di classe attraverso il deposito di formale atto di adesione in cancelleria entro il termine fissato dal tribunale con l'ordinanza di ammissione. Tale sistema si contrappone a quello tipico di alcune ipotesi di *class actions* statunitense - in cui chi rientra all'interno della classe deve attivarsi se non vuole che gli effetti della sentenza si producano nei suoi confronti (c.d. *opt-out*)<sup>[8]</sup>.

Autorevoli commentatori ritengono che l'adesione sia "un atto complesso" che racchiude in sé, da un lato, un mandato al proponente l'azione (l'attore collettivo) con la relativa elezione di domicilio; dall'altro, la dichiarazione di voler agire contro l'impresa convenuta con l'esplicitazione di tutti gli elementi e circostanze di fatto costitutivi del proprio diritto "omogeneo", nonché l'allegazione della necessaria documentazione probatoria di supporto<sup>[9]</sup>.

(8) Nel dibattito che ha accompagnato l'introduzione della class action era stato argomentato che un regime fondato sul diverso meccanismo dell'*opt-out*, in base al quale il giudizio collettivo produce effetti nei confronti di tutti i membri della classe che non si sono espressamente dissociati, avrebbe sollevato dubbi di legittimità costituzionale. Un tale sistema, infatti, qualora sia stata avviata un'azione di classe, subordina il mantenimento del diritto all'azione individuale per il risarcimento del danno a un obbligo di facere consistente nell'esercitare l'*opt-out*. In particolare, cfr. P. Rescigno, «Sulla compatibilità tra il modello della class action e i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano», in *Giur. it.*, 2000, pag. 2224. Altri, al contrario, ritengono che l'*opt out*, da un lato, si presenterebbe come la soluzione più funzionale alla realizzazione degli obiettivi dell'azione collettiva risarcitoria; dall'altro, non incontrerebbe ostacoli di ordine costituzionale, quanto meno nel settore delle controversie di modesta entità (small claims), o meglio - come detto - nel settore delle controversie che hanno un valore talmente basso che non verrebbero portate all'attenzione delle Corti se non in modo aggregato, attraverso l'esercizio di un'azione collettiva. Così R. Caponi, «La riforma della "class action". Il nuovo testo dell'art. 140-bis cod. cons. nell'emendamento governativo», disponibile sul sito [www.judicium.it alla pagina: http://judicium.it/news/ins\\_05\\_05\\_09/Caponi,%20osservatorio%20seriali.html](http://judicium.it/news/ins_05_05_09/Caponi,%20osservatorio%20seriali.html).

(9) Così R. Caponi, «Il nuovo volto della class action», cit., 3.

(10) Cfr., sul punto, il commento di R. Caponi, «La riforma della "class action". Il nuovo testo dell'art. 140-bis cod. cons. nell'emendamento governativo», cit., pagg. 8 e 9.

Occorre chiarire tuttavia che, con l'adesione, il consumatore acquista la qualità di parte del processo solo in senso sostanziale, ossia si assicura che gli effetti della sentenza si producano anche nei suoi confronti. Tuttavia, esso formalmente non compie atti processuali (se non il deposito dell'adesione), né subisce gli effetti del processo in termini di spese.

Secondo autorevoli commentatori l'azione di classe sarebbe in tal senso funzionale, nell'ipotesi di danni di massa, a superare l'atteggiamento rinunciataro di consumatori e utenti che abbiano subito danni di lieve entità da non valere la pena di dedurli in giudizio singolarmente.

Per converso, uno strumento processuale come quello dell'azione di classe avrebbe un effetto deterrente nei confronti delle imprese in relazione alla commissione di illeciti o pratiche commerciali scorrette che coinvolgono una serie indiscriminata di consumatori e utenti<sup>[10]</sup>.

**Le disposizioni assunte dall'ordinanza del tribunale**

L'ordinanza che ammette l'azione di classe è centrale per la prosecuzione del processo

**NOTA BENE**

Secondo autorevoli commentatori l'azione di classe sarebbe in tal senso funzionale, nell'ipotesi di danni di massa, a superare l'atteggiamento rinunciataro di consumatori e utenti che abbiano subito danni di lieve entità da non valere la pena di dedurli in giudizio singolarmente.

**NOTA BENE**

Nell'azione di classe il danno risarcibile è ancorato ai principi consolidati nell'ordinamento italiano che vogliono il risarcimento del danno commisurato all'effettiva lesione e quindi finalizzato alla restaurazione della sfera patrimoniale.

poiché determina il corso della procedura, assicurando, pur nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo.

Il tribunale, con la medesima ordinanza ovvero con altra successiva, modificabile e revocabile in ogni tempo, prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio. Spinte verso un ruolo maggiormente direttivo da parte del giudicante sono state adottate dal legislatore anche nella recente riforma del processo civile.

Nell'azione di classe, tuttavia, si è operato un bilanciamento tra, da un lato, il modello tradizionale di tutela giurisdizionale, basato sull'impulso di parte e sulla predeterminazione per legge delle tappe fondamentali dello svolgimento del giudizio e, dall'altro, l'esigenza di economicità e giusto processo. In tal senso al collegio giudicante viene concesso un ampio spazio di manovra prevedendo poteri istruttori maggiori di quanto concessi al giudice nell'ambito dell'ordinario processo di cognizione.

### Cosa accade se l'azione di classe viene accolta?

In caso di accoglimento dell'azione di classe, due sono le possibili alternative:

a) oltre ad accertare la responsabilità dell'im-

presa convenuta, il tribunale pronuncia sentenza di condanna liquidando, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., le somme dovute ai singoli aderenti all'azione di classe;

b) il tribunale si limita ad accertare la responsabilità dell'impresa condannandola al risarcimento dei danni patiti dai singoli aderenti senza tuttavia liquidare a ciascuno di essi la somma dovuta e rinviando a un successivo giudizio la quantificazione di quanto singolarmente dovuto. In tal caso, tuttavia, il tribunale stabilisce i criteri omogenei di calcolo da seguire per la liquidazione dei danni.

La sentenza diventa esecutiva dopo 180 giorni dalla pubblicazione ed è appellabile nelle forme previste dal codice di procedura civile.

### La liquidazione del danno all'italiana

Sulla liquidazione del danno si consuma un'altra distanza tra l'azione di classe italiana e i modelli di *class actions* statunitensi laddove il giudice può condannare l'impresa convenuta a una "punizione" che va oltre la misura del risarcimento del danno effettivo (c.d. *punitive damages*).

Nell'azione di classe il danno risarcibile è ancorato ai principi consolidati nell'ordinamento italiano che vogliono il risarcimento del danno commisurato alla effettiva lesione e quindi finalizzato alla restaurazione della sfera patrimoniale. Di qui, la risarcibilità dei soli danni che sono conseguenza diretta e immediata dell'illecito di cui all'art. 1223 cod. civ.<sup>[11]</sup> Né parrebbe essere sufficiente a superare tale principio il richiamo all'art. 1226

**NOTA BENE**

Si è operato un bilanciamento tra il modello tradizionale di tutela giurisdizionale, da un lato, e l'esigenza di economicità e giusto processo, dall'altro. In tal senso al collegio giudicante viene concesso un ampio spazio di manovra prevedendo poteri istruttori maggiori di quanto concessi al giudice nell'ambito dell'ordinario processo di cognizione.

(11) Cfr., al riguardo, Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183, che ha ribadito l'incompatibilità con l'ordinamento italiano dell'istituto dei danni punitivi, ritenendo non delibabile una sentenza pronunciata da un tribunale statunitense di condanna al pagamento di danni punitivi di un soggetto italiano, per contrasto con le norme di ordine pubblico.



**NOTA BENE**

Ad oggi, risultano tre sole azioni di classe intentate dallo stesso soggetto, il Codacons, presso i tribunali di Roma, Milano e Torino.

cod. civ., secondo cui, ove il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice in via equitativa.

**In conclusione**

Per concludere questa breve analisi della nuova legge sulle azioni di classe è opportuno riportare alcuni dati reali sulle azioni promosse (poche) e annunciate (molte) in questo primo mese di entrata in vigore della legge. Allo stato risultano tre sole azioni di classe intentate dallo stesso soggetto, il Codacons, presso i tribunali di Roma, Milano e Torino. L'azione proposta a Milano è diretta contro un'azienda che produce *test fai-da-te* per l'influenza, quelle di Roma e di Torino contro due grandi banche per le commissioni di massimo scoperto che sarebbero state, a detta dei proponenti, compensate da nuove e più costose voci a carico dei consumatori. Delle tre, solo per quella pendente innanzi al tribunale di Torino è stata fissata l'udienza di prima comparizione il 23 aprile 2010.

Nelle more dell'entrata in vigore della nuova legge, stante il silenzio della legge, si era discusso dell'opportunità di istituire, presso i tribunali degli 11 capoluoghi di regione competenti a conoscere le azioni di classe, sezioni specializzate sulla scorta di quelle previste in materia di marchi e brevetti. Allo stato ciò non è accaduto. Anzi, stante il numero ancora esiguo delle cause proposte, non si prevede per il momento la costituzione di appositi uffici, ma le cause saranno distribuite secondo la rispettiva competenza tabellare ovvero assegnate alle sezioni che si occupano abitualmente di tutela dei consumatori.

Nonostante poche siano le azioni già partite, molte, come si diceva, sono tuttavia quelle annunciate. Adiconsum, Adoc e Lega Consumatori hanno annunciato un'azione di classe contro Poste Vita e Ina per il recupero degli importi delle polizze dormienti trasferiti al ministero dell'Economia. L'Aduc ha preannunciato un'azione di classe contro Microsoft a favore dei consumatori che, acquistando un pc, non abbiano accettato la licenza d'uso del *software* di *windows* pre-installato senza, tuttavia, ricevere alcun rimborso.

Il Movimento dei consumatori ha annunciato una *class action* contro Sky per l'addebito dei costi della rivista *Sky Life*.

Altre azioni sono state annunciate sempre da parte delle associazioni di consumatori nelle più diverse materie: trasparenza e pagamento delle tariffe telefoniche e per i servizi *online*, ammortamento interessi sui mutui, surroga e portabilità dei mutui, danni da fumo, aumenti ingiustificati dei pedaggi autostradali ecc.

Staremo a vedere. In ogni caso, ad una prima analisi l'azione di classe, con le modifiche apportate dalla legge n. 99/2009, sembra orientata verso un equilibrio e un bilanciamento tra, da un lato, la finalità di economia ed efficienza processuale nel-

l'ambito delle azioni seriali, consentendo a più soggetti danneggiati di far valere i loro diritti risarcitori e restitutori in modo aggregato ed efficace, e dall'altro, l'interesse delle imprese alla non proliferazione di azioni pretestuose e temerarie con conseguente danno all'immagine, oltre che sopportazione dei costi di giudizio.



**LEGGI**

- Codice del consumo art. 140-bis;
- legge 23 luglio 2009, n. 99;
- D.L. 1° luglio 2009, n. 78;
- legge 3 agosto 2009, n. 102.



**NOTA BENE**

Stante il numero ancora esiguo delle cause proposte, non si prevede per il momento la costituzione di appositi uffici ma le cause saranno distribuite secondo la rispettiva competenza tabellare ovvero assegnate alle sezioni che si occupano abitualmente di tutela dei consumatori. Nonostante poche siano le azioni già partite, molte sono tuttavia quelle annunciate.